

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

26A05672

## MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 4 settembre 2026.

**Bando per l'insegnamento delle discipline nei corsi di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene nel triennio 2027-2029.**

### IL MINISTRO DELLA CULTURA

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 118 e successive modificazioni, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» e, in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 7 dello statuto della scuola di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeologica italiana di Atene, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;

Considerato che dalla data del 1° gennaio 2027 saranno vacanti le seguenti discipline:

1. archeologia e antichità egee;
2. archeologia e storia dell'arte greca;
3. archeologia e storia dell'arte romana;
4. archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina;
5. epigrafia e antichità greche;
6. numismatica greca e romana;
7. rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
8. topografia e urbanistica antica;
9. metodologia della ricerca archeologica;
10. teoria e tecnica del restauro architettonico.

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 9 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. I professori universitari ordinari di ruolo in servizio almeno fino alla data del 31 dicembre 2029 per l'insegnamento, nel triennio 2027-2029, delle discipline citate in premessa possono presentare domanda, corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La domanda di cui al precedente comma, dovrà essere corredata dall'autorizzazione preventiva del proprio rettore, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Entro i trenta giorni successivi, previa valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio delle domande all'uopo presentate, il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio individua terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne.

4. La nomina è disposta dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e ha durata triennale.

Roma, 4 settembre 2026

*Il Ministro della cultura*  
GIULI

*Il Ministro dell'università  
e della ricerca*  
BERNINI

26A05617

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2026.

**Aggiornamento dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti, mediante l'inserimento dell'infezione da Hantavirus, quale malattia emergente.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera q), e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione 2119/98/CE;

Vista la decisione 2018/945/CE della Commissione del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;



Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;

Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 12 maggio 2017, che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede il sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento presso il Ministero della salute del sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato e disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto ove si dispone che l'elenco delle malattie infettive rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo articolo è adottato e aggiornato con decreto del Ministro della salute, in base alle evidenze scientifiche relative alle malattie emergenti o riemergenti, e che in sede di prima applicazione è allegato allo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 2022 recante «Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 208 del 6 settembre 2022, che ha aggiornato e sostituito l'allegato A del richiamato decreto 7 marzo 2022;

Vista la circolare prot. n. 0003482 del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute dell'11 maggio 2026 «Focolaio di Hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius: aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Vista la circolare prot. n. 0003680 del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute del 15 maggio 2026 «Infezione da virus Andes (ANDV). Indicazioni per la valutazione e gestione dei casi sospetti, probabili e confermati in particolare legati al focolaio a bordo della MV Hondius.», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Considerata la necessità di ottimizzare il flusso informativo ai fini della segnalazione dei casi umani di Hantavirus, onde consentire alle aziende sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute di disporre dei dati necessari per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali;

Considerato che l'infezione da Hantavirus, è già oggetto di sorveglianza epidemiologica a livello europeo attraverso la rete coordinata dall'ECDC (*European Centre for Disease Prevention and Control*) e di segnalazione al Ministero della salute secondo modalità straordinarie, non è inclusa nell'elenco di cui all'allegato A del decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2022, né dotata di una scheda di segnalazione nel sistema PREMAL;

Rilevato nel corso del 2026 il verificarsi di eventi di sanità pubblica a carattere transfrontaliero connessi all'infezione da Hantavirus (ceppo Andes), oggetto di segnalazione attraverso il sistema rapido di allerta e risposta (EWRS) della Commissione europea e di coordinamento con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'ECDC e le regioni interessate;

Riconosciuta la necessità di aggiornare, mediante l'inserimento dell'infezione da Hantavirus quale malattia emergente, l'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, contenuto, in sede di prima applicazione nell'allegato A del menzionato decreto ministeriale;

Acquisito il parere tecnico del Coordinamento interregionale della prevenzione reso in data 10 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, è contenuto nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, che aggiorna e sostituisce l'allegato A del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 come modificato dal decreto del Ministro della salute 22 luglio 2022.

Art. 2.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e acquista efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 7 agosto 2026

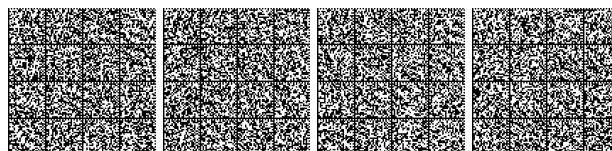
Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 859

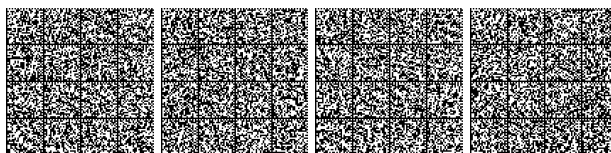


**ELENCO MALATTIE INFETTIVE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA**

| <b>CODICE ICD9-CM - MALATTIA</b>                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 022 – ANTRACE                                                                                                   |
| 088.81 – BORRELIOSI                                                                                             |
| 005.1 – BOTULISMO                                                                                               |
| 023 – BRUCELLOSI                                                                                                |
| 001 – COLERA                                                                                                    |
| 007.4 – CRIPTOSPORIDIOSI                                                                                        |
| 061 – DENGUE                                                                                                    |
| 110 – DERMATOFITOSI                                                                                             |
| 032 – DIFTERITE                                                                                                 |
| 122 – ECHINOCOCCOSI                                                                                             |
| 063 – ENCEFALITE VIRALE DA ZECCHIE                                                                              |
| 064 – ENCEFALITE VIRALE TRASMESSA DA ARTROPODI                                                                  |
| 070.1 – EPATITE VIRALE A                                                                                        |
| 070.3 – EPATITE VIRALE B                                                                                        |
| 070.51 – 070.54 - EPATITE VIRALE C                                                                              |
| 070.52 – EPATITE VIRALE D                                                                                       |
| 070.53 – EPATITE VIRALE E                                                                                       |
| 070.9 – EPATITI VIRALI ACUTE ALTRE                                                                              |
| 066.3 – CHIKUNGUNYA                                                                                             |
| 078.89 – FEBBRE EMORRAGICA VIRALE                                                                               |
| 060 – FEBBRE GIALLA                                                                                             |
| 083.0 – FEBBRE Q                                                                                                |
| 002 – FEBBRE TIFOIDE E PARATIFOIDE                                                                              |
| 066.4 – FEBBRE VIRALE WEST NILE                                                                                 |
| 007.1 – GIARDIASI                                                                                               |
| 053 – HERPES ZOSTER                                                                                             |
| 099.5 – INFEZIONE DA CHLAMYDIA                                                                                  |
| 098 – INFEZIONE GONOCOCCICA (BLENORRAGIA)                                                                       |
| 008.43 – INFEZIONE INTESTINALE DA CAMPYLOBACTER                                                                 |
| 008.04 – INFEZIONE INTESTINALE DA ESCHERICHIA COLI PRODUTTORE DELLA SHIGA/VEROCITOSSINA (STEC/VTEC) INCLUSA SEU |
| 041.3 – 041.4 INFEZIONI DA ENTEROBATTERI PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (CPE)                                      |
| 008.44 – INFEZIONE INTESTINALE DA YERSINIA ENTEROCOLITICA                                                       |



| <b>CODICE ICD9-CM - MALATTIA</b>                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>079.81 – INFEZIONI DA HANTAVIRUS</b>                                                                                            |
| <b>003 – INFEZIONI DA SALMONELLA</b>                                                                                               |
| <b>008.45, 008.61, 008.62, 008.63, 008.67 INFEZIONI – 005.0, 005.2, 005.4, 005.81, 005.89, TOSSINFEZIONI DI ORIGINE ALIMENTARE</b> |
| <b>487 – INFLUENZA</b>                                                                                                             |
| <b>480.8 – INFLUENZA AVIARIA</b>                                                                                                   |
| <b>030 – LEBBRA</b>                                                                                                                |
| <b>482.84 – LEGIONELLOSI</b>                                                                                                       |
| <b>085.9 – LEISHMANIOSI CUTANEA</b>                                                                                                |
| <b>085.0 – LEISHMANIOSI VISCERALE</b>                                                                                              |
| <b>100 – LEPTOSPIROSI</b>                                                                                                          |
| <b>099.1 – LINFOGRANULOMA VENEREO</b>                                                                                              |
| <b>027.0 – LISTERIOSI</b>                                                                                                          |
| <b>084.0 – 084.6 - MALARIA</b>                                                                                                     |
| <b>320 – 320.0 - 036.0 – 320.1 MALATTIA BATTERICA INVASIVA</b>                                                                     |
| <b>046.1 – MALATTIA DI JAKOB-CREUTZFELDT</b>                                                                                       |
| <b>047, 047.0, 047.8, 047.9 – MENINGITI VIRALI</b>                                                                                 |
| <b>031 – MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE</b>                                                                                        |
| <b>055 – MORBILLO</b>                                                                                                              |
| <b>072 – PAROTITE EPIDEMICA</b>                                                                                                    |
| <b>132 – PEDICULOSI E FTIRIASI</b>                                                                                                 |
| <b>033 – PERTOSSE</b>                                                                                                              |
| <b>020 – PESTE</b>                                                                                                                 |
| <b>045 – POLIOMIELITE ACUTA</b>                                                                                                    |
| <b>073.0 – POLMONITE DA PSITTACOSI</b>                                                                                             |
| <b>071 – RABBIA</b>                                                                                                                |
| <b>082 – RICKETTSIOSI</b>                                                                                                          |
| <b>056 – ROSOLIA</b>                                                                                                               |
| <b>771.0 – ROSOLIA CONGENITA</b>                                                                                                   |
| <b>647.5 – ROSOLIA IN GRAVIDANZA</b>                                                                                               |
| <b>133.0 – SCABBIA</b>                                                                                                             |
| <b>034.1 – SCARLATTINA</b>                                                                                                         |
| <b>004 – SHIGELLOSI</b>                                                                                                            |
| <b>480.3 – SINDROME RESPIRATORIA MEDIO ORIENTALE (Mers-CoV)</b>                                                                    |
| <b>091 – SIFILIDE</b>                                                                                                              |



| CODICE ICD9-CM - MALATTIA                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090 – SIFILIDE CONGENITA                                                                  |
| 037 – TETANO                                                                              |
| 080 – TIFO [EPIDEMICO] DA PIDOCCHI                                                        |
| 130 – TOXOPLASMOSI                                                                        |
| 771.2 – TOXOPLASMOSI CONGENITA                                                            |
| 124 – TRICHINELLOSI                                                                       |
| 011, 012-012.8, 013-013.9, 014, 015-015.9, 016-016.9, 017- 017.8, 018-018.9 – TUBERCOLOSI |
| 021 – TULAREMIA                                                                           |
| 050 – VAIOLO                                                                              |
| 052 – VARICELLA                                                                           |
| 057.8 – VAIOLO DELLE SCIMMIE (Monkeypox)                                                  |
| 066.3 – ZIKA                                                                              |
| 066.3 – ZIKA CONGENITA                                                                    |
| 000.0 (*) INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA) (*) Codice provvisorio non ICD9-CM     |

26A05671

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 ottobre 2026.

**Gestione commissariale della durata di un mese di talune società cooperative e nomina dei rispettivi legali *pro tempore* quali commissari *ad acta*.**

### IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni. (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre

2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 28 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

